

locali, camere, porte, finestre, vetri ec., e le piccole riparazioni che potessero occorrere a carico della Nazione.

131. Nella stessa visita sarà pure riconosciuto il numero, e lo stato degli effetti, ed utensili da caserma, come tavole, panche, asse da pane, rastrelliere d'armi, e da scuderia, portamantelli, o cappellinaj ec.

132. Eseguitasi la visita, l'Uffiziale rimetterà al Conservatore l'atto di ricognizione del numero delle camere, scuderie ec., e degli effetti in esse rispettivamente esistenti coll'indicazione dello stato, in cui quelli si ritrovano.

133. Insorgendo nella visita qualche difficoltà sul ricevimento dei locali, ed effetti, saranno chiamati il Commissario di guerra, e l'Uffiziale del Genio per appianarla.

134. Qualora gli effetti, ed utensili delle caseime appartenessero ad un appaltatore, in tal caso saranno nominati due periti, cioè uno dall'Uffiziale, e l'altro dall'appaltatore per riconoscerne la qualità, ed in caso di discrepanza nei giudizi; un terzo perito da nominarsi dal Commissario di guerra scioglierà la questione.

Anche in questo caso l'Uffiziale rimetterà l'atto di ricezione al delegato dell'appaltatore, ed al Custode.

135. Il metodo prescritto dagli articoli precedenti rapporto alla consegna de' locali, ed effetti ad uso dei sotto Uffiziali, e soldati,